

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

PROVINCIA DI FERRARA

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E ASSESTAMENTO GENERALE**

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT.SSA GRAZIA ZEPPA

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 19 del 30/07/2019

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale.

PREMESSA

In data 27/06/2019, atto n. 19, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 (cfr. verbali/pareri nn. 5/6/9/12-2019).

Con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 06/07/2019 è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2018 che evidenzia un **risultato di amministrazione negativo pari a euro - 709.317,75** così composto:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------|
| ▪ fondi accantonati | per euro | 486.331,33 |
| ▪ fondi vincolati | per euro | 759.184,36 |
| ▪ fondi destinati agli investimenti | per euro | 39.896,13 |
| ▪ fondi disponibili | per euro | - 1.994.729,57. |

L'Organo di revisione con verbale n. 17 del 27/07/2019 ha espresso giudizio positivo condizionato e con riserve al rendiconto 2018.

Nella seduta del 31/07/2019 è prevista l'approvazione da parte del Consiglio comunale del rendiconto 2018.

In data 23/07/2019 è stata trasmessa al Revisore, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e parte della documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

In data 27/07/2019 è stata trasmessa al Revisore la relazione tecnico-finanziaria.

In data 29/07/2019 è stata trasmessa al Revisore l'ulteriore documentazione richiesta dallo stesso a supporto delle proprie verifiche e controlli.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Richiamato l'articolo 187, comma 2 del D.Lgs.267/2000 che dispone *“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) *per la copertura di debiti fuori bilancio;*

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore prende atto che sono stati trasmessi unitamente alla proposta di deliberazione i seguenti documenti:

- a. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- b. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione risulta congruo;
- c. il prospetto degli equilibri di bilancio;
- d. l'elenco ed il dettaglio delle variazioni proposte.

Il Revisore procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Finanziario in collaborazione con i Responsabili dei Servizi in merito alle seguenti informazioni:

- esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- corretto svolgimento del cronoprogramma dei lavori pubblici;
- segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Il Revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

L'Organo di revisione procede con l'esame delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale. Nel prospetto seguente sono riepilogate per titoli le suddette proposte di variazione.

2019	euro	euro
Parte corrente		
Maggiori entrate	101.581,64	
Minori entrate	-101.000,00	
Totale entrate		581,64
Maggiori spese	9.031,64	
Minori spese	-8.450,00	
Totale spese		581,64
Equilibrio di parte corrente		0,00
Parte capitale		
Maggiori entrate	56.000,00	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate	56.000,00	56.000,00
Maggiori spese	56.000,00	
Minori spese	0,00	
Totale spese		56.000,00
Equilibrio di parte capitale		0,00
Differenza		0,00

Le variazioni sono altresì così riassunte:

2019	
Minori spese (programmi)	8.450,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	157.581,64
Avanzo di amministrazione	0,00
TOTALE POSITIVI	166.031,64
Minori entrate (tipologie)	101.000,00
Maggiori spese (programmi)	65.031,64
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	166.031,64

2020	
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	0,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	0,00
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	0,00
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	0,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	0,00

2021	
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	0,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	0,00
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	0,00
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	0,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	0,00

Il Revisore:

- ha verificato che con la variazione apportata al bilancio, gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL **sono formalmente rispettati**;
- prende atto che il fondo di cassa al termine dell'operazione di assestamento risulta non negativo;
- prende atto che l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità sul bilancio non necessita di adeguamento;
- prende atto che l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità sull'avanzo di amministrazione risulta congruo;
- prende atto che il fondo rischi contenzioso e fondo per passività potenziali accantonato nell'avanzo di amministrazione risulta congruo;

- prende atto che la gestione dei residui al momento non presenta situazioni di squilibrio.

Il Revisore evidenzia che alla data del 20/07/2019 risulta un fondo di cassa presso il Tesoriere di **euro 117.297,13 evidenziando una importante riduzione rispetto a quanto rilevato in sede di verifica di cassa alla data del 30/06/2019.**

Il Revisore tuttavia, anche in questa sede, così come rimarcato in sede di bilancio di previsione, di relazione semestrale e di rendiconto, segnala ed evidenzia quanto segue.

La grave situazione generale dell'Ente, sia sul fronte organizzativo, sia sul fronte amministrativo, si riflette negativamente anche sull'andamento del Bilancio dell'Ente che necessita di un controllo serrato e di un monitoraggio costante, attento ed accurato.

Pertanto invita i Responsabili dei singoli servizi, ciascuno per quanto di propria competenza, a collaborare fattivamente con l'Organo di revisione.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore:

- verificato alla data attuale il **permanere formale** degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta condizionato:

1. **alla modifica del DUP conseguente alla variazione proposta nella parte investimenti, dandone atto nel dispositivo della deliberazione;**
2. **a monitorare mensilmente l'andamento delle riscossioni in conto competenza nonché della gestione dei residui, al fine di attivare in tempo utile tutte le azioni necessarie, inviando apposito resoconto contabile ed informativa all'Organo scrivente.**

Letto, confermato, sottoscritto.

30/07/2019

Firma digitale

Il Revisore

Dott.ssa Grazia Zeppa